



Atto costitutivo

ODV – Organizzazione di Volontariato

“ San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV”

In data 11 maggio 2024, in Trivento alla C.da Fonte del Cerro sn c/o locali della Chiesa di S. Antonio si sono riuniti i seguenti signori:

1. FLORIO Giuseppe nato a Trivento, il 12/11/71, residente a Salcito Contrada FonteleFrassi 6/A, codice fiscale FLRGPP71S12H693A
2. DI BARTOLOMEO Claudio, nato a Trivento il 12/08/60, residente a Trivento Contrada Fonte del Cerro 26, codice fiscale DBRCLD60M12L435W;
3. DI BARTOLOMEO Luciano nato a Trivento il 13/05/54, residente a Trivento Contrada Fonte del Cerro 33, codice fiscale DBRLCN54E13L435G
4. BERARDIS Giuseppina nata a Trivento il 24/03/55, residente a Trivento Contrada Fonte del Cerro 27/a, codice fiscale BRRGPP55C64L45T
5. DI BARTOLOMEO Alberto nato a Campobasso il 01/12/77, residente a Trivento Contrada Fonte del Cerro 33, codice fiscale DBRLRT77T01B519Y
6. DI BARTOLOMEO Cristina nata a Campobasso il 12/05/98, residente a Trivento Contrada Fonte del Cerro 33, codice fiscale DBRCST98E52B519D
7. MOLINARO Simone nato a Campobasso il 10/06/97, residente a Trivento Contrada Morricina 23, codice fiscale MNLSMN97H10B519Z
8. FLORIO Alex nato a Campobasso il 01/05/99, residente a Salcito Contrada Fontelefrassi 6, codice fiscale FLRLXA99E01B519N

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

Art.1. E' costituita fra i suddetti componenti, ai sensi del DLGS 117/2017, l'ETS – APS avente la seguente denominazione: **“ San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV”**

Art. 2. L'Associazione ha sede in Trivento alla C.da Fonte del Cerro sn c/o locali della Chiesa di S. Antonio. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.3. L'associazione ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha lo scopo di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale.

Inoltre, si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'associazione può, esercitare a norma dell'art. 6 del Cts attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione puntuale di tali attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo a norma della Circolare n. 20/2018. In ogni caso vengono l'associazione potrà sottoscrivere convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei soci. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.5. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Art.6. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ai sensi dell'art. 21, c.2, DLGS 117/2017: assenza di fini di lucro; esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017); devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'ETS - ODV ad altri Enti del terzo settore (previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea.

Inoltre, nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

Art.7. I componenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo sia composto di n. 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Florio Giuseppe - Presidente

Di Bartolomeo Claudio - Vicepresidente - Tesoriere

Di Bartolomeo Alberto - Segretario

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art.8 Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2024.

Art.14 Le eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita e si dà mandato, inoltre, al Presidente ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'apertura di un conto corrente bancario/postale con eventuale firma disgiunta per la ordinaria amministrazione e procedere all'apertura della P.IVA/CF e registrazione del presente atto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto:

Stefano Gatti

Di Bartolomeo Adelfo

Di Bartolomeo Luciana

Berardo, Giuseppe

Alberto, A. Berti

Cristina, M. Berti

Simone, K. Berti

Chris, Alex

Trivento li' 11/05/2024



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Circolata registrata il 24/05/2024
Cat. € N. 425 Serie 3
Totale € / Delega di pagamento del ESENTE

Il Concessionario
W. L.

Organizzazione di Volontariato

"San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione Culturale denominata "San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione Culturale "San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV" aggiungerà alla denominazione anche l'acronimo: ODV

L'Associazione Culturale "San Antonio – C.da Fonte del Cerro – ETS - ODV". ha sede legale in C.da Fonte del Cerro sn c/o locali della Chiesa di S. Antonio nel Comune di Trivento (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale come individuate alle seguenti lettere dell'art. 5 CTS:

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

5.3 L'associazione può, esercitare a norma dell'art. 6 del Cts attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione puntuale di tali attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo a norma della Circolare n. 20/2018. In ogni caso vengono l'associazione potrà sottoscrivere convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei soci.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure il Consiglio Direttivo) in occasione della successiva convocazione

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**
- **essere informati** sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **essere rimborsati** dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- **prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;**
- **votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.** Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente o al Segretario dell'Associazione.**

e il dovere di:

- **rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;**
- **svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;**
- **versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.**

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del CTS D.Lgs 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

(Perdita della qualifica di associato)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

(Gli organi sociali)

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere che funge anche da Vice-Presidente;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente in caso di impossibilità oggettive del Presidente;

(Assemblea)

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione e contestuale comunicazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni a mezzo e-mail o attraverso i canali social divulgate almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante

avviso affisso nella sede dell'Associazione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- **nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **approva il bilancio di esercizio;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sulla esclusione degli associati;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**
- **delibera sull'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente, di ogni atto che regolamenti le attività dell'ente, sempre in linea con lo statuto vigente.**

L'Assemblea straordinaria:

- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti**
- **delibera lo scioglimento;**
- **delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;**
- **delibera sulla esclusione degli associati;**
- **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le assemblee potranno essere convocate e svolte anche online in via telematica attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Inoltre, le assemblee straordinarie potranno essere convocate e svolte anche online in via telematica attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni due e sono rieleggibili per quattro mandati e per garantire il ricambio generazionale vi sarà la sostituzione di un membro dell'Organo di amministrazione. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Com'è riconosciuta la possibilità di convocare le assemblee telematicamente, è riconosciuta la possibilità per l'Organo di Amministrazione o il Consiglio Direttivo di riunirsi telematicamente attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno, ma può essere convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario. Può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea dei soci.

Un consigliere può farsi rappresentare nelle riunioni dell'Organo amministrativo da un altro consigliere con delega scritta, anche a mezzo fax o mail. Un consigliere può recare solo una delega.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e previa delibera del Consiglio di amministrazione, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni volontarie, spetta al Vice-Presidente convocare entro dieci giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17

(Organo di controllo)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- **vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**
- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;**
- **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.**

17.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 23

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima.

La cura dei libri sociali è affidata all'organo di amministrazione.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, sia digitalmente che presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

